

STATUTO DEL CENTRO

Titolo 1: Disposizioni generali

Art. 1: Denominazione e principi

“il Centro” è un Partito politico organizzato secondo gli articoli 60-79 del Codice civile svizzero.

“il Centro” aderisce al Partito nazionale “Die Mitte - Le Centre - Alleanza dal Center” e ai suoi principi politici.

Il Partito riunisce le donne e gli uomini che vogliono difendere gli interessi della comunità nel rispetto della persona umana e del creato, ispirandosi ai valori del cristianesimo. I pilastri dell'azione del Partito sono la responsabilità individuale, la solidarietà e la promozione del bene comune.

Art. 2: Scopo

Il Partito contribuisce allo sviluppo della società e all'organizzazione dello Stato secondo i principi di solidarietà, sussidiarietà e federalismo definiti dallo statuto del Partito nazionale.

Art. 3: Sede

Il Partito ha sede presso il Segretariato cantonale.

Art. 4: Rappresentanza

Il Partito è vincolato verso terzi dalla firma del Presidente e di un membro dell'Ufficio presidenziale.

Titolo 2: Qualità di membro

Art. 5: Acquisizione della qualità di membro

Possono essere membri del Partito tutti coloro che si riconoscono nei principi e negli obiettivi del Partito e si impegnano a rispettarne lo statuto. L'adesione al Partito va postulata alla Sezione del Comune in cui si è domiciliati o si esercita il diritto di voto oppure, in assenza di tale Sezione, al Segretariato cantonale.

L'adesione al Partito da parte di persone che, sul piano cantonale o federale, hanno ricoperto ruoli elettivi o dirigenziali in altri partiti o movimenti va postulata alla Direttiva. Il Segretariato tiene un elenco dei membri.

Art. 6: Diritti dei membri

Tutti i membri dispongono di un diritto di voto identico negli organi di cui fanno parte.

Ogni membro può esprimere liberamente la sua opinione all'interno del Partito.

Solo i membri possono assumere cariche elettive all'interno del Partito.

Art. 7: Doveri dei membri

Ogni membro coopera alla formazione della volontà e del pensiero politici all'interno del Partito e collabora alla realizzazione degli scopi del Partito.

I membri del Partito con cariche elettive, pubbliche o partitiche, presenziano alle sedute degli organi di cui fanno parte e contribuiscono all'attuazione dei principi e degli scopi del Partito.

Ogni membro può essere tenuto a versare delle quote; i relativi importi sono stabiliti dal Comitato cantonale e, per quanto riguarda i membri del Partito con cariche elettive, pubbliche o partitiche, dalla Direttiva.

Art. 8: Sanzioni disciplinari

La violazione degli obblighi statutari da parte dei membri del Partito comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari, secondo la gravità della violazione:

- a) l'ammonimento;
- b) la sospensione dell'attività nel Partito fino a 6 mesi;
- c) la decadenza delle cariche di Partito;
- d) l'espulsione dal Partito.

L'adesione, sul piano cantonale o federale, a un altro partito o movimento comporta l'esclusione dal Partito.

L'Ufficio presidenziale è competente per l'applicazione delle sanzioni disciplinari.

La decisione dell'Ufficio presidenziale può essere impugnata dinnanzi alla Direttiva cantonale, che decide in modo definitivo.

Titolo 3: Struttura del Partito

Capitolo 1: Disposizioni comuni

Art. 9: Organizzazione del Partito

Il Partito si compone:

- a) di sezioni Comunali;
- b) di organi Distrettuali;
- c) di organi Cantonali.

Possono inoltre essere costituiti delle commissioni o dei gruppi consultivi a ogni livello.

Art. 10: Ordine del giorno, votazioni e maggioranze

Gli organi del Partito decidono unicamente sui temi indicati nell'ordine del giorno, salvo che almeno due terzi dei membri presenti facciano richiesta di decidere su altri temi.

Art. 11: Votazioni

Le votazioni avvengono per alzata di mano, fatto salvo quanto previsto dal presente statuto.

Le votazioni avvengono per appello nominale o per voto segreto se così è deciso prima di ogni votazione; la richiesta di voto segreto è considerata approvata se raccoglie l'approvazione di almeno 1/5 dei presenti.

Le votazioni avvengono a maggioranza semplice, salvo che il presente statuto preveda delle maggioranze qualificate.

Nel calcolo della maggioranza non sono computati né gli astenuti, né eventuali schede bianche o nulle.

In caso di parità, il presidente fa ripetere la votazione: in caso di nuova parità la proposta è respinta.

Art. 12: Elezioni, nomine e designazioni

Le elezioni, le nomine e le designazioni avvengono per voto segreto, anche se il numero di candidati non è superiore al numero di posti disponibili.

Le elezioni, le nomine e le designazioni avvengono a maggioranza assoluta, ritenuto che nel calcolo della maggioranza non sono computati né gli astenuti, né eventuali schede bianche o nulle.

Se un candidato non risulta eletto nel primo scrutinio, in quello successivo la nomina avviene a maggioranza relativa.

In caso di parità tra due o più candidati decide la sorte.

Art. 13: Rappresentanza dei sessi e delle generazioni

Gli organi elettivi del Partito, a ogni livello, includono una rappresentanza di ciascun sesso e garantiscono un'adeguata rappresentanza generazionale.

Art. 14: Durata delle cariche

Gli organi elettivi di Partito sono nominati per un periodo di quattro anni entro la fine dell'anno in cui si sono svolte le elezioni comunali.

La durata massima delle cariche elettive, di Partito e politiche, è limitata in linea di principio a sedici anni. Ulteriori candidature sono subordinate al consenso, espresso a scrutinio segreto, dall'organo di Partito competente per la nomina o la designazione. In caso di subingresso, il relativo periodo non è computato.

Il Segretariato tiene un elenco degli organi elettivi del Partito con i rispettivi membri.

Capitolo 2: Organizzazione Comunale

Art. 15: Sezione

La Sezione costituisce la riunione di tutti i membri del Partito che sono domiciliati o hanno diritto di voto nel Comune.

La Sezione rappresenta il Partito nel Comune e ne promuove i principi e gli obiettivi.

Per motivi organizzativi più Sezioni possono costituire Sezioni intercomunali o di Circolo; le assemblee sezionali decidono quali competenze statutarie attribuire alle Sezioni intercomunali o di Circolo.

Nei Comuni in cui non può essere costituita una Sezione, il Partito incarica dei compiti statutari uno o più membri domiciliati o che hanno diritto di voto nel Comune.

Art. 16: Costituzione

La Sezione è costituita in forma di associazione.

Gli statuti sono sottoposti alla Direttiva cantonale che li ratifica e decide il riconoscimento della Sezione.

Art. 17: Organi

Gli organi della Sezione sono:

1. l'Assemblea sezionale

2. Il Comitato o Direttiva sezionale

Lo statuto sezionale può prevedere altri organi.

Art. 18: L'Assemblea sezionale

L'Assemblea sezionale è composta dai membri del Partito che hanno diritto di voto nel Comune.

L'Assemblea sezionale è convocata dal Comitato o Direttiva sezionale almeno una volta l'anno.

Art. 19: Competenze dell'Assemblea sezionale

L'Assemblea sezionale:

- a) approva il programma comunale e verifica la sua attuazione;
- b) nomina il Presidente sezionale;
- c) nomina i membri del Comitato o Direttiva sezionale;
- d) approva e modifica lo statuto sezionale;
- e) designa i candidati al Municipio e al Consiglio comunale;
- f) approva i conti.

Art. 20: Comitato o Direttiva sezionale

Il Comitato o Direttiva sezionale è l'organo direttivo della Sezione.

Il Comitato o Direttiva sezionale è composto da 3 o più membri, tra i quali un Presidente sezionale, uno o più Vice-presidenti e un Segretario sezionale.

Art. 21: Competenze del Comitato o Direttiva sezionale

Il Comitato o Direttiva sezionale:

- a) nomina il Segretario sezionale;
- b) cura l'organizzazione del Partito nel Comune e ne conduce l'azione politica comunale;
- c) attua le decisioni dell'Assemblea comunale e degli organi distrettuali e cantonali;
- d) nomina i delegati al Comitato cantonale.

Capitolo 3: Organizzazione distrettuale

Art. 22: Organi

Gli organi distrettuali sono:

1. l'Assemblea distrettuale;
2. il Comitato distrettuale;

Gli organi distrettuali possono costituirsi in associazione; in tal caso gli statuti sono sottoposti al Comitato cantonale che li ratifica.

Lo statuto distrettuale può prevedere altri organi e attribuire loro le competenze previste dal presente statuto, con l'eccezione dell'art. 24 lett. d.

Art. 23: L'Assemblea distrettuale

L'Assemblea distrettuale è composta:

1. dai Sindaci e dai Municipali;
2. dai Consiglieri comunali;
3. dai presidenti sezionali;
4. dai deputati in Gran Consiglio e alle Camere federali domiciliati nel distretto;
5. dal/dai Consigliere/i di Stato domiciliato/i nel distretto;
6. dai membri del Partito che hanno diritto di voto nei Comuni del Distretto.

L'Assemblea distrettuale è convocata dal Comitato distrettuale almeno una volta l'anno, oppure su richiesta di almeno 1/5 dei Comitati sezionali, mediante comunicazione alle Sezioni e pubblicazione su *Popolo e Libertà*.

La convocazione deve avere luogo entro 30 giorni dalla richiesta.

Art. 24: Competenze dell'Assemblea distrettuale

L'Assemblea distrettuale:

- a) nomina il Presidente distrettuale;
- b) nomina uno o più Vice-presidenti distrettuali;
- c) nomina i membri del Comitato distrettuale;
- d) approva un eventuale statuto o regolamento di organizzazione distrettuale;
- e) designa candidati per l'elezione del Gran Consiglio, riservata la ratifica del Comitato cantonale;
- f) approva i conti del distretto.

Art. 25: Comitato distrettuale

Il Comitato distrettuale è l'organo direttivo del Distretto.

Il Comitato distrettuale è composto da 5 o più membri, tra i quali un Presidente distrettuale, uno o più Vicepresidenti e un Segretario distrettuale.

Art. 26: Competenze del Comitato distrettuale

Il Comitato distrettuale:

- a) nomina il Segretario distrettuale;
- b) cura l'organizzazione del Partito nel Distretto e ne conduce l'azione politica distrettuale.

Capitolo 4: Organizzazione cantonale

Art. 27: Organi

Gli organi del Partito sono:

1. il Congresso cantonale;
2. il Comitato cantonale;
3. la Direttiva cantonale;
4. l'Ufficio presidenziale.

Art. 28: Il Congresso cantonale

Il Congresso cantonale è l'organo supremo del Partito e si compone di tutti i membri del Partito.

Il Congresso cantonale è convocato dall'Ufficio presidenziale mediante comunicazione alle Sezioni e pubblicazione su *Popolo e Libertà*.

Il Congresso cantonale viene convocato almeno nelle seguenti occasioni:

- a) nei tre mesi che precedono le elezioni cantonali e federali;
- b) entro la fine dell'anno nel quale si sono svolte le elezioni comunali, per le nomine previste dall'articolo 14 del presente statuto.

L'ordine del giorno è stabilito dall'Ufficio presidenziale.

Le Sezioni, gli organi distrettuali e le associazioni riconosciute possono formulare all'Ufficio presidenziale un mese prima dal Congresso ordinario delle proposte di trattande.

Il Congresso cantonale è inoltre convocato se ne fa richiesta il Comitato cantonale o se ne fanno richiesta almeno tre Comitati distrettuali o almeno 1/5 dei Comitati sezionali.

La convocazione deve avere luogo entro 30 giorni dalla richiesta.

Art. 29: Competenze del Congresso cantonale

Il Congresso cantonale:

- a) approva e modifica lo statuto;
- b) adotta il programma di legislatura del Partito;
- c) ratifica la nomina del Presidente del Partito.

Art. 30: Il Comitato cantonale

Il Comitato cantonale è composto:

1. dai membri della Direttiva cantonale;
2. dai deputati in Gran Consiglio;
3. dai Sindaci, dai Municipali e dai Capigruppo in Consiglio comunale, ritenuto che coloro che sono stati eletti su liste civiche devono avere aderito al Partito entro 3 mesi dallo svolgimento del Comitato cantonale;
4. dai presidenti sezionali;

5. dai delegati sezionali, nominati dai Comitati sezionali in ragione di un delegato ogni 150 schede del Partito nelle precedenti elezioni del Gran consiglio o frazione superiore a 75; ogni Sezione designa almeno un delegato;
6. dai delegati del Partito all'Assemblea dei delegati del Partito nazionale;
7. da 5 delegati per ogni associazione riconosciuta;
8. dagli ex Presidenti del Partito, dagli ex Consiglieri di Stato, dagli ex deputati alle Camere federali, dagli ex Capigruppo, dagli ex Segretari cantonali.

Il Comitato cantonale è convocato dall'Ufficio presidenziale ed è diretto dal Presidente del Partito o da un suo delegato.

Art. 31: Competenze del Comitato cantonale

Il Comitato cantonale:

- a) nomina il Presidente del Partito;
- b) nomina uno o più Vice-Presidenti del Partito;
- c) nomina il coordinatore e i membri di eventuali organi provvisori del Partito;
- d) nomina cinque membri della Direttiva cantonale;
- e) nomina i delegati all'Assemblea dei delegati del Partito nazionale;
- f) ratifica i candidati al Gran Consiglio;
- g) designa i candidati al Consiglio di Stato, al Consiglio nazionale e al Consiglio degli Stati;
- h) discute i temi oggetto di votazione federale e cantonale e emana delle raccomandazioni di voto;
- i) discute e approva le relazioni del Presidente, del Capogruppo in Gran Consiglio e del/dei Consigliere/i di Stato sull'attività politica del Partito;
- l) approva i conti del Partito;
- m) stabilisce le quote a carico dei membri del Partito;
- n) stabilisce le associazioni riconosciute.

Art. 32: Direttiva cantonale

La Direttiva cantonale è composta:

1. dai membri dell'Ufficio presidenziale;
2. dai deputati alle Camere federali;
3. da due deputati in Gran Consiglio, designati dal Gruppo in Gran Consiglio;
4. dai Presidenti distrettuali o da un loro delegato;
5. da un delegato per ogni Associazione riconosciuta;
6. da un delegato per ogni Sezione di Città;

7. da cinque membri nominati dal Comitato cantonale.

La Direttiva è convocata dall'Ufficio presidenziale ed è diretta dal Presidente cantonale o da un suo delegato di regola 2 volte all'anno, oppure se ne fa richiesta 1/5 dei suoi membri.

Art. 33: Competenze della Direttiva cantonale

La Direttiva cantonale:

- a) è l'organo centrale della direzione strategica del Partito
- b) preavvisa la designazione dei Candidati al Consiglio di Stato e alle Camere federali;
- c) ratifica la nomina dei membri dell'Ufficio presidenziale di nomina presidenziale;
- d) verifica e discute l'attuazione del programma;
- e) collabora ad attuare le decisioni dell'Ufficio presidenziale;
- f) a giudizio dell'Ufficio presidenziale, viene sentita nelle procedure di consultazione avviate dal Cantone o dal Partito nazionale;
- g) stabilisce le quote a carico dei membri del Partito con cariche elettive, pubbliche e partitiche.

Art. 34: Ufficio presidenziale

L'Ufficio presidenziale è composto da al massimo 11 membri, tra i quali:

1. il Presidente del Partito;
2. uno o più Vice-presidenti del Partito;
3. il Capo-gruppo in Gran Consiglio;
4. il/I Consigliere/i di Stato;
5. il tesoriere del Partito;
6. il Segretario cantonale, con voto consultivo;
7. al massimo cinque ulteriori membri nominati dal Presidente cantonale.

L'Ufficio presidenziale si riunisce su convocazione del Presidente o se lo chiedono almeno tre dei suoi membri.

L'Ufficio presidenziale designa al proprio interno uno o più membri responsabili.

Art. 35: Competenze dell'Ufficio presidenziale

L'Ufficio presidenziale è l'organo direttivo ed esecutivo del Partito e:

- a) promuove e coordina le attività del Partito e conduce l'azione politica cantonale;
- b) promuove la formazione interna nel Partito, designando a tale scopo un responsabile tra i membri dell'Ufficio presidenziale;
- c) redige le osservazioni e le risposte alle procedure di consultazione avviate dal Cantone o dal Partito nazionale, coinvolgendo se del caso la Direttiva cantonale;

- d) nomina il Segretario cantonale e i collaboratori del Segretariato cantonale;
- e) nomina il tesoriere del Partito;
- f) designa il Direttore del *Popolo e Libertà* in accordo con la Società Editrice;
- g) discute della designazione di rappresentanti del Partito nelle Commissioni cantonali e negli Enti pubblici d'importanza cantonale;
- h) applica le sanzioni disciplinari previste dallo Statuto.

Titolo 4: Strumenti di azione del Partito

Art. 36: Gruppi in Consiglio comunale e in Gran Consiglio

Il Gruppo in Gran Consiglio e i Gruppi nei Consigli comunali attuano il programma elettorale e promuovono i principi e gli obiettivi del Partito.

Art. 37: Segretariato

Il Segretariato del Partito è condotto dal Segretario cantonale e provvede all'organizzazione generale del Partito, all'attività corrente del Partito, alla tenuta dei conti, allo studio dei temi politici, all'informazione e alla collaborazione tra il Partito, il Gruppo parlamentare, le associazioni riconosciute e il Partito nazionale.

Il Segretariato del Partito è subordinato alla Presidenza ed è diretto dal Segretario.

Esso provvede alla organizzazione generale; cura lo studio dei problemi politici e l'informazione; collabora con tutti gli organi del Partito, con il Gruppo parlamentare, con le associazioni riconosciute e con il Partito nazionale.

Art. 38: Comunicazione

La comunicazione relativa al pensiero e all'attività del Partito è curata dall'Ufficio presidenziale, che si avvale della collaborazione del Segretariato cantonale.

Popolo e Libertà è l'organo ufficiale del Partito.

Art. 39: Associazioni riconosciute

Il Comitato cantonale può riconoscere una rappresentanza ad associazioni, altre persone giuridiche o gruppi ad hoc che condividono i principi e gli obiettivi del Partito.

L'elenco delle associazioni riconosciute è parte integrante dello statuto.

Titolo 5: Rimedi di diritto e responsabilità finanziaria

Art. 40: Rimedi di diritto

Contro le decisioni degli organi sezionali e distrettuali, ogni membro può ricorrere, entro 15 giorni dalla decisione, all'Ufficio presidenziale, invocando la violazione dello statuto o della legge.

Il ricorso non ha effetto sospensivo, salvo che l'Ufficio presidenziale lo accordi.

Contro le decisioni dell'Ufficio presidenziale, comprese quelle su ricorso, ogni membro può ricorrere, entro 15 giorni dalla decisione, alla Direttiva cantonale, invocando la violazione dello statuto o della legge.

Il ricorso non ha effetto sospensivo, salvo che la Direttiva lo accordi.

Le decisioni del Congresso cantonale, del Comitato cantonale e della Direttiva cantonale sono definitive.

Art. 41: Responsabilità finanziaria

Il Partito non è responsabile dei debiti delle Sezioni, degli organi distrettuali e delle associazioni riconosciute così come le Sezioni, gli organi distrettuali e le associazioni riconosciute non rispondono dei debiti del Partito.

È esclusa la responsabilità personale dei membri, salvo quanto previsto dalla legge per gli organi direttivi.

Elenco allegati:

1. Composizione Direttiva (Distretti, Città, Associazioni riconosciute);
2. Regole di procedura (termini per convocazioni, proposte e candidature, conteggio voti e maggioranze richieste, ordinamento dibattiti, ecc...);

Il presente statuto è stato approvato dal Congresso cantonale tenutosi a Cadempino il 25 giugno 2022 ed entra immediatamente in vigore.